



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19
DEL 29.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) e fissazione relative tariffe – esame ed approvazione.

L'anno DUEMILASEDICI, addì 29 del mese di APRILE alle ore 21,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FERRARI SERGIO
LEONARDI DAMIANO
DE VINCENZI PAOLO
MAZZA ALESSANDRO
CURINO GIANBATTISTA
TRIOSCHI FAUSTO
PROVVIDONI LUCA
RONCAGLIONE NICOLETTA
RUSSO GIUSEPPE
SERAFIN GINA
ANDREOTTI GIUSEPPE

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| 9 | 2 |

Partecipa il Segretario Comunale Carè Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sergio Ferrari assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) e fissazione relative tariffe – esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito – disciplinando all'art. 1, comma 639 e seguenti – a decorrere dall'anno 2014 la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

DATO ATTO che tale nuova imposta unica si compone di:

- I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili, che riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali;
- T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili, che è destinato a finanziare l'erogazione e la fruizione di servizi comunali indivisibili ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, esclusa l'abitazione principale, come più avanti precisato;
- T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti, che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

VISTA la DCC n. 15 del 20.05.2014, avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale – I.U.C.: esame ed approvazione";

RICORDATO che la Legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, con l'art. 1 comma 677, ha confermato, con modifiche, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica comunale – IUC;

VISTA la DCC n. 23 del 21.05.2015, avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale - I.U.C.: esame ed approvazione";

DATO ATTO che la Legge 28.12.2015 n. 208, cd. "Legge di stabilità per l'anno 2016", nel riconfermare l'impostazione complessiva dell'Imposta unica comunale vigente nei due anni precedenti, ha introdotto alcune importanti modifiche normative così riassumibili:

A) La base imponibile dell' IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. L'esenzione non si applica per gli immobili concessi in comodato classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nel caso in cui l'ulteriore immobile posseduto dal comodante sia classificato nelle categorie A1, A/8, A/9. (art. 1 comma 10 Legge n. 208/2015 e art. 13 D.L. n. 2011/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);

B) Sono esentati dal pagamento dell' Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 comma 13 Legge n.208/2015);

C) Sono esentate dal pagamento della TASI, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presupposto impositivo della TASI risulta essere il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015 e art. 1 comma 639 e 669 L. n. 147/2013);

D) Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel relativo regolamento e riferita all'anno 2015;

E) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento;

F) Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. (art. 1 comma 28 L. n. 208/2015);

G) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento (art. 1 comma 53 L. n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);

H) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille riducibile a zero);

I) A partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015);

VISTO l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTO il piano tariffario per l'esercizio finanziario 2016 fornito dal Consorzio di bacino Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013, nel testo riformulato dal D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito nella Legge 02.05.2014 n. 68, il quale stabilisce che il Comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza possibilmente semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione, possibilmente entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2016 le aliquote e le tariffe per l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento;

RICORDATO che, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, il valore da assumere a base per il calcolo è quello risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentato della rivalutazione e successivamente moltiplicato come di seguito:

| Gruppi e categorie catastali 1 | Rivalutazione Rendita catastale 2 | Moltiplicatore 3 |
|---|---|-----------------------------------|
| A, C/2 C/6 C/7 | 5% | 160 |
| B C/3 C/4 C/5 | 5% | 140 |
| A/10 | 5% | 80 |
| D | 5% | 65 |
| D/5 | 5% | 80 |
| C/1 | 5% | 55 |
| TERRENI AGRICOLI | 25% sul reddito dominicale | 135 |
| TERRENI EDIFICABILI | Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare della congruità del valore, come stabilito con DGC n. 10 del 12.01.2012 | == |

RILEVATO che, ai fini della determinazione della TASI, ai sensi dell'art. 682 della Legge n. 147/2013 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, può essere così riassunta:

| Descrizione del servizio | Importo |
|---|-------------------|
| Illuminazione pubblica | € 60.000,00 |
| Vigilanza e pubblica sicurezza | € 117.000,00 |
| Anagrafe, stato civile, elettorale e leva | € 67.870,00 |
| Istruzione primaria e secondaria di primo grado | € 67.000,00 |
| Manutenzione patrimonio comunale | € 82.000,00 |
| TOTALE | 403.870,00 |

RIBADITO, in ordine a quanto sopra riportato, che i proventi derivanti dalla applicazione della TASI risultano, rispetto agli anni precedenti, significativamente ridotti a seguito della eliminazione di tale tributo sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal citato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/06 che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTI la Legge 27.12.2013 n. 147, la Legge 23.12.2014 n. 190, l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 e s.m.i., la Legge 28.12.2015 n. 208 ed il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse, qui richiamate, sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI STABILIRE, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2016, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

| Tipologia immobili | Aliquota base | Variazione | Aliquota anno 2016 | Aliquota anno 2015 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge) |
|---|---------------|------------|-----------------------------|--|
| Abitazione principale A/1 A/8 A/9 E una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7 | 0,40 | -- | 0,40 Detrazione € 200,00 | 0,40 Detrazione € 200,00 |
| TERRENI AGRICOLI | 0,76 | -- | 0,76 | 0,76 |
| AREE EDIFICABILI | 0,76 | -- | 0,76 | 0,76 |
| ALTRI FABBRICATI | 0,76 | -- | 0,76 | 0,76 |

DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DI STABILIRE nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

- Aree edificabili ad uso residenziale :
- €. 50,00/ mq (NEL PRGC – AREE DI COMPLETAMENTO)
- €. 30,00/ mq (NEL PRGC – AREE PEC – IN PRESENZA DI PIANO ESECUTIVO)
- Aree edificabili destinate ad attività produttive e commerciali:
- €. 40,00/ mq (NEL PRGC – AREE DI COMPLETAMENTO)
- €. 20,00/ mq (NEL PRGC – AREE PEC)

DI STABILIRE le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2016:

| Gruppo catastale e categoria catastale | Aliquota base | Maggiorazione o Diminuzione prevista | Aliquota definitiva Anno 2016 | Aliquota definitiva Anno 2015 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge) |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7 | 1 per mille | ----- | 1 per mille | 1 per mille |
| Altri fabbricati diversi da abitazione principale | 1 per mille | | 1 per mille | 1 per mille |
| Aree edificabili | 1 per mille | | 1 per mille | 1 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille | | 1 per mille | 1 per mille |

DI STABILIRE che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 80%.

DI DARE ATTO che, nell'anno 2015 non è stata prevista la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto non trova applicazione tale maggiorazione nemmeno per l'esercizio 2016.

DI STABILIRE le tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2016, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto Gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che, pur se non materialmente allegato al presente atto, dello stesso risulta essere parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che per l'anno 2016 il pagamento dell'imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

| TRIBUTO | PRIMA RATA | SECONDA RATA | PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE |
|---------|------------|--------------|---------------------------|
| IMU | 16 GIUGNO | 16 DICEMBRE | 16 GIUGNO |
| TASI | 16 GIUGNO | 16 DICEMBRE | 16 GIUGNO |
| TARI | 16 AGOSTO | 29 DICEMBRE | 16 AGOSTO |

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno validità dal 01.01.2016, evidenziando altresì che, ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, con il presente atto non si prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

DI DICHIARARE con separata votazione, resa favorevolmente ed all'unanimità dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L..

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 19 del 29.04.2016 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Rosangela Moro -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole contabili.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Rosangela Moro -

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sergio Ferrari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carè Dott. Giuseppe

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Unionale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

li, _____

IL MESSO
F.to Balossini Etienne

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carè Dott. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carè Dott. Giuseppe
